Gazzetta ufficiale L 362 dell'Unione europea



in lingua italiana

Legislazione

63° anno

1

30 ottobre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
- ★ Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2020/1580 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, che modifica la decisione (UE) 2020/721 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75^a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102^a sessione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione
- ★ Decisione (UE) 2020/1581 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione«Commercio»istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

*	Decisione (UE) 2020/1583 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie	23
*	Decisione (UE) 2020/1584 del Consiglio, del 26 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'adozione dell'emendamento 46 dell'annesso 6, parte I, e dell'emendamento 39 dell'annesso 6, parte II della convenzione sull'aviazione civile internazionale, relativi al rinvio del futuro obbligo di dotazione di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio per venticinque ore al fine di evitare conseguenze indesiderate a causa della pandemia COVID-19	25
*	Decisione (PESC) 2020/1585 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	27
*	Decisione (PESC) 2020/1586 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova	29
*	Decisione (UE) 2020/1587 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020	30

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1578 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755.
- (2) In base a un riesame da parte del Consiglio le informazioni relative a due persone fisiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 dovrebbero essere modificate.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

⁽¹⁾ GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, le voci 1 e 2 dell'«Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«1.	Godefroid BIZIMANA	Sesso: maschile Data di nascita: 23.4.1968 Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520	«Chargé de missions de la Présidence» ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale. Il 31 dicembre 2019 il sig. BIZIMANA è stato promosso al grado di commissario capo della polizia. Responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza.
2.	Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA	Sesso: maschile Data di nascita: 1.8.1970 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000761	Ministro dell'interno, dello sviluppo delle comunità e della pubblica sicurezza dal giugno 2020. Ex capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale (Présidence) responsabile per le questioni relative alla polizia nazionale dal maggio 2013 al novembre 2019 ed ex direttore generale del servizio nazionale di intelligence dal novembre 2019 al giugno 2020). Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi emanando istruzioni che hanno portato a un uso sproporzionato della forza, atti di violenza, atti di repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani nei confronti dei manifestanti a partire dal 26 aprile 2015, a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2015 nei distretti Nyakabiga e Musaga di Bujumbura.»

REGOLAMENTO (UE) 2020/1579 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché i pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca («PCP») stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield «MSY») entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture («TAC») dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (il «piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2021 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti conformemente agli obiettivi del piano.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

- (6) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») ha stabilito che la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 20-24 è pari soltanto al 48 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva (B_{lim}) al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Pertanto, il parere scientifico formulato dal CIEM il 29 maggio 2020 nel suo parere annuale sugli stock, sconsigliava qualsiasi cattura per le aringhe del Baltico occidentale. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. La disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa per tale stock nelle sottodivisioni CIEM 20-24.
- (7) Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM ha potuto basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati rispetto a quanto possibile prima. Secondo le sue stime la biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2019 era al di sotto del B_{lim} e, da allora, è diminuita ulteriormente. Il CIEM ha pertanto reiterato per il 2021 la raccomandazione di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. Non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli dei valori di mortalità per pesca. Come l'anno scorso, se le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale fossero fissate al livello indicato nel parere scientifico, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui vengono effettuate catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche del divieto di pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l'MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale. Le possibilità di pesca devono essere fissate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (8) A maggio 2020 il CIEM ha fornito un parere aggiornato sui livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca. È opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente a tale parere specifico, tranne per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (³). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, si devono adottare ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. I pareri scientifici indicano che in particolare le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come l'aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata. Pertanto, è opportuno mantenere l'attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione. I pareri scientifici indicano altresì che l'importanza relativa della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico orientale dipende dal livello del TAC. Dato il TAC molto ridotto, i quantitativi catturati nell'ambito della pesca ricreativa sono considerati notevoli ed è pertanto opportuno mantenere il divieto di pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26 in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è più abbondante.
- (9) Per quanto concerne il merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha rivisto al ribasso le stime relative alla biomassa e reputa che lo stock non sia tornato al di sopra del valore di riferimento della biomassa riproduttiva al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (B_{trigger}). È pertanto opportuno mantenere le misure di accompagnamento introdotte per il 2020 e fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, tenendo conto al contempo del parere del CIEM riguardo ai livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca nella sottodivisione CIEM 24 per garantire la coerenza con l'approccio adottato nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale. I pareri scientifici indicano inoltre che gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale si mescolano nella sottodivisione CIEM 24. Al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di assicurare condizioni di parità con la relativa zona di gestione, è opportuno continuare a limitare l'utilizzo del TAC nella sottodivisione CIEM 24 alle catture accessorie di merluzzo bianco, con

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

l'esenzione delle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, e delle attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche dalla costa nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri , in quanto il merluzzo bianco del Baltico occidentale è predominante in tali zone costiere poco profonde. È inoltre opportuno allineare il periodo di chiusura nella sottodivisione CIEM 24 con quello nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26 così da garantire un livello equivalente di protezione, in linea con i pareri del CIEM.

- (10) Di conseguenza, e al fine di assicurare condizioni di parità con le sottodivisioni CIEM 25 e 26, è opportuno continuare a vietare la pesca ricreativa per il merluzzo bianco nella sottodivisione CIEM 24 oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Inoltre, poiché i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce notevolmente alla mortalità complessiva per pesca dello stock e tenuto conto dello stato dello stock e della riduzione del TAC, è opportuno mantenere il limite giornaliero per pescatore. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. Infine, tenuto conto della fragilità dello stock e del fatto che, secondo i pareri scientifici, le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno mantenere la chiusura invernale della pesca nel periodo della riproduzione, tranne per determinate attività di pesca costiera su piccola scala e per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
- (11) Dalle stime del CIEM risulta che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale ha raggiunto livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (B_{trigger}). È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (12) Stando ai pareri del CIEM il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca della passera di mare. Inoltre, lo spratto è catturato in un'attività di pesca multispecifica con l'aringa ed è una preda del merluzzo bianco. È opportuno tenere conto di tali dinamiche interspecie per fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto.
- (13) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all'interno della zona dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno aumentare tale flessibilità.
- (14) L'introduzione di un divieto di pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e di una limitazione delle catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone ha contribuito notevolmente a una riduzione sostanziale delle dichiarazioni inesatte relative alle catture di salmone, in particolare le catture di salmone dichiarate come catture di trota di mare, che in precedenza erano rilevanti. È pertanto opportuno mantenere tale disposizione al fine di ridurre per quanto possibile le dichiarazioni inesatte.
- (15) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (4) del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (16) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (³) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più di recente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

^(*) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

^(*) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (17) Inoltre, dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è inferiore al B_{lim} e che nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per questo stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 anno non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico.
- (18) La campagna di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 decorre dal 1º novembre al 31 ottobre. In base a nuovi pareri scientifici è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese per tali zone. Il Regno Unito non detiene alcun contingente per la busbana norvegese, ma parte del contingente è prelevata nelle acque del Regno Unito. Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (º). È pertanto opportuno fissare un TAC preliminare per le possibilità di pesca per il periodo dal 1º novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Tale TAC consentirà l'inizio della campagna di pesca. Il Regno Unito sarà consultato sulle possibilità di pesca per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 ottobre 2021. Sebbene il Regno Unito non detenga contingenti in questo stock, la risorsa è condivisa con il Regno Unito. Pertanto, consultazioni sulla gestione congiunta dello stock dovrebbero aver luogo dopo la scadenza del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Il regolamento sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dovrebbe essere successivamente modificato per tenere conto dell'esito di tali consultazioni, per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, al fine di coprire l'intera campagna di pesca che va dal 1º novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
- (19) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1º novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2021 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2020/123 (7).

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

(6) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

^(*) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

ΙT

- 1) «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio (8);
- 2) «totale ammissibile di catture» («TAC»): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- 3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- 4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure per proteggere le zone d riproduzione del merluzzo bianco

1. È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1º maggio al 31 agosto.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- 2. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
- a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
- i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
- c) i pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
- 3. È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1º febbraio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto.
- 4. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 2 nei casi seguenti:
- a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
- b) i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle sottodivisioni 22 e 23 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e nella suddivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
- c) i pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita
- 5. I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 4, lettere b) e c), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Articolo 8

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

- 1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base, salvo nel periodo tra il 1º febbraio e il 31 marzo 2021 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno.
- 2. La pesca ricreativa per il merluzzo è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
- 3. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

- 1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2021 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
- 2. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 10

Flessibilità

- 1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
- 2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Nell'allegato IA, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvege Trisopterus esmark	ese e catture acces zii	ssorie connesse		Zona: 3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)	
Periodo	1º novembre 2019 - 31 otto bre 2020		otto 1º novembre 2020 - 31 dicembre 2020		TAC analitico	
Danimarca	72 433	(1) (3)	29 972	(1) (6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	14	(1) (2) (3)	6	(1) (2) (6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	53	$\binom{1}{2}$ $\binom{2}{3}$	22	(1) (2) (6)		
Unione	72 500	$\binom{1}{3}$	30 000	(¹) (⁶)		
Norvegia	14 500	(4)	pm			
Isole Fær Øer	5 000	(5)	pm			
TAC	Non perti- nente		Non perti- nente			

- (¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- (3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2019 al 31 ottobre 2020.
- (4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
- (*) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
- (6) Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1º novembre 2020 al 31 dicembre 2020.».

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, salvo l'articolo 12 che si applica dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

	Nome scientifico		Codice alfa-3	Nome comune		
Clupea harengus			HER	Aringa		
Gadus morhua			COD Merluzzo bia			
Pleuronectes platessa			PLE	Passera di mare		
Salmo salar			SAL	Salmone atlantico		
Sprattus sprattus			SPR	Spratto		
Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)			
Finlandia	53 306					
Svezia	11 712					
Unione	65 018					
TAC	65 018	TAC precauzionale				
Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)			
Danimarca	221					
Germania	869					
Finlandia	0					
Polonia	205					
Svezia	280					
Unione	1 575					
TAC	1 575	Non si app	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.			

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona: Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)	
Estonia	18 216		
Lettonia	21 230		
Unione	39 446		
TAC	39 446	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	137 (1)	
Germania	54 (¹)	
Estonia	13 (1)	
Finlandia	10 (1)	
Lettonia	51 (¹)	
Lituania	33 (1)	
Polonia	159 (¹)	
Svezia	138 (1)	
Unione	595 (¹)	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua)	Zona: Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	1 746	(1)	
Germania	854	(1)	
Estonia	39	(1)	
Finlandia	34	(1)	
Lettonia	144	(1)	
Lituania	94	(1)	
Polonia	467	(1)	
Svezia	622	(1)	
Unione	4 000	(1)	
TAC	4 000	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, è permessa la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)	
Danimarca	5 187	•		
Germania	576			
Polonia	1 086			
Svezia	391			
Unione	7 240			
TAC	7 240	TAC analitico Si applica l'ar	rticolo 6 del presente regolamento.	

Specie:	Salmone atlantico Salmo salar	Z	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	19 582 (¹)	•	
Germania	2 179 (1)		
Estonia	1 990 (1) (²)	
Finlandia	24 417 (¹)		
Lettonia	12 455 (¹)		
Lituania	1 464 (1)		
Polonia	5 940 (1)		
Svezia	26 469 (¹)		
Unione	94 496 (1)		
TAC	Non pertinente	N	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Numero di esemplari

⁽²) Condizione speciale: fino a un massimo del 25 % e non più di 500 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

TAC precauzionale

(¹) Numero di esemplari.

Non pertinente

TAC

IT

Specie:	Spratto Sprattus sprattus	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	21 993	
Germania	13 933	
Estonia	25 539	
Finlandia	11 513	
Lettonia	30 845	
Lituania	11 158	
Polonia	65 460	
Svezia	42 517	
Unione	222 958	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1580 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

che modifica la decisione (UE) 2020/721 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75^a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102^a sessione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e la salute umana e a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) In occasione della sua 102ª sessione, che si svolgerà dal 4 all'11 novembre 2020 («MSC 102»), il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe approvare, congiuntamente con il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO, una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione («circolare MSC-MEPC.5»).
- (3) In occasione della sua 75^a sessione, che si svolgerà dal 16 al 20 novembre 2020 («MEPC 75»), il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO dovrebbe approvare la circolare MSC-MEPC.5, congiuntamente con il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MSC 102 e della MEPC 75, poiché l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (5) L'approvazione della circolare MSC-MEPC.5, che sostituisce i documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307, aggiornerebbe il modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione e lo renderebbe conforme al codice per gli organismi riconosciuti [risoluzioni dell'IMO MSC.349(92) e MEPC.237(65)]. Tale approvazione contribuirebbe a migliorare l'accuratezza, la trasparenza e la responsabilità sia dell'amministrazione dello Stato di bandiera che degli organismi riconosciuti a livello mondiale.
- (6) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione.
- (7) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della circolare MSC-MEPC.5 proposta, nella misura in cui tale circolare rientra nella competenza esclusiva dell'Unione e può incidere sulle norme comuni dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

⁽¹) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

(8) La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020 (²), dovrebbe essere modificata al fine di includervi un riferimento all'approvazione della circolare MSC-MEPC.5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75ª sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua102a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B- 4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658 (16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e l'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75ª sessione è sostenere l'adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di cui all'allegato del documento MEPC 75/3 dell'IMO, come pure l'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 di cui all'allegato 8 del documento III 6/15 dell'IMO. La posizione riguarda le modifiche e la circolare in questione nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione.»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102^a sessione è approvare la circolare MSC-MEPC.5 di cui all'allegato 8 del documento III 6/15 dell'IMO e sostenere l'adozione delle modifiche:
- a) delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento MSC 102/3 dell'IMO;
- b) delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 2 del documento MSC 102/3 dell'IMO;
- c) della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio.
- 2. La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda la circolare e le modifiche suddette nella misura in cui tale circolare e tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione.»;

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75° sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio (GU L 171 del 2.6.2020, pag. 1).

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

IT

«Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dalla circolare di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio La presidente S. SCHULZE

DECISIONE (UE) 2020/1581 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione«Commercio»istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2016/838/UE del Consiglio (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (²) («accordo»), entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione (³), il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», nella misura in cui il capo 5 non contiene disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
- (5) Nella 7ª riunione il Comitato di associazione nella formazione «Commercio» deve adottare una decisione relativa all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», poiché la decisione prevista sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 7ª riunione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» (4).

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹) Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

^(*) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263] (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72).

⁽⁴⁾ Cfr. documento ST 11388/20 su http://register.consilium.europa.eu.

IT

٨		٠:		_1	_	3
Α	r	1.1.	(.(าเ	n	· 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio La presidente S. SCHULZE

DECISIONE (UE) 2020/1582 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2019/407 del Consiglio (¹). L'accordo dovrebbe entrare in vigore nel corso di quest'anno.
- (2) La riunione delle parti è incaricata dell'adozione di misure volte a garantire l'attuazione dell'accordo con lo scopo di impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, eviti e riduca, per quanto possibile, le catture indesiderate, e contenga l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamenteche tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nelle sue relazioni esterne in materia di pesca.
- (4) Come dichiarato nelle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2019 sugli oceani e i mari, compreso l'Artico, nella comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico» e nelle conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 su«Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani», il sostegno all'accordo e l'eventuale creazione di un'organizzazione o di un'intesa regionale per la gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico è un obiettivo importante per l'Unione al fine di salvaguardare l'ambiente artico e garantire lo sviluppo sostenibile nella regione artica e nelle zone circostanti, sulla base della cooperazione internazionale.

⁽¹) Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).

⁽²) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo nel periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito dell'accordo vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (³) e (CE) n. 1224/2009 (⁴) del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵).
- (6) In considerazione della conoscenza limitata e del carattere delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2020-2024.
- (7) La presente decisione potrà essere seguita, in una fase successiva, da una decisione distinta del Consiglio sull'avvio di negoziati per istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («accordo») è conforme ai principi e orientamenti relativi posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo (6).

Articolo 2

Prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'articolo 1.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, un documento che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione da adottare a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell'accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori per permettere che la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.

Articolo 3

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti dell'accordo del 2025.

- (³) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
- (*) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
- (°) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
- (6) Cfr. doc. ST 11439/20in http://register.consilium.europa.eu.

Articolo -	4
------------	---

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

IT

Per il Consiglio La presidente S. SCHULZE

DECISIONE (UE) 2020/1583 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (¹) («accordo»), è stato firmato a nome dell'Unione conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (²) ed è stato parzialmente applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018.
- (2) Nella sua riunione del 17 ottobre 2019, a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di partenariato ha compilato un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro («elenco degli arbitri»).
- (3) L'Armenia ha informato l'Unione che una delle persone da essa proposte non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo e dovrebbe pertanto essere sostituita.
- (4) Al fine di garantire il funzionamento delle disposizioni dell'accordo applicate a titolo provvisorio, il comitato di partenariato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla sostituzione dell'elenco degli arbitri con un elenco modificato.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di partenariato, poiché la decisione del comitato di partenariato relativa alla sostituzione dell'elenco degli arbitri vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 339 di detto accordo, deve basarsi sul relativo progetto di decisione del comitato di partenariato (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. documento ST 11524/20 su http://register.consilium.europa.eu.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

IT

Per il Consiglio La presidente S. SCHULZE

DECISIONE (UE) 2020/1584 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'adozione dell'emendamento 46 dell'annesso 6, parte I, e dell'emendamento 39 dell'annesso 6, parte II della convenzione sull'aviazione civile internazionale, relativi al rinvio del futuro obbligo di dotazione di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio per venticinque ore al fine di evitare conseguenze indesiderate a causa della pandemia COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO. In seno al Consiglio dell'ICAO sono rappresentati sette Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.
- (4) A norma dell'articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno di tali annessi od ogni emendamento di un annesso diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell'ICAO oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell'ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell'ICAO non notifichi la propria disapprovazione.
- (5) A norma dell'articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non potersi attenere del tutto agli standard o alle procedure internazionali di cui all'articolo 37 di tale convenzione o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche a tali standard o procedure internazionali, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve dare immediata notifica all'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.
- La pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative sugli operatori di aeromobili, sui costruttori di aeromobili e sui fornitori secondari dei fabbricanti di apparecchiature, e ha ritardato lo sviluppo di nuovi sistemi. Gli operatori di aeromobili cancellano o posticipano le consegne di aeromobili, con la conseguenza che la consegna degli aeromobili destinati a essere consegnati per il 2020 sarà rinviata al 2021. Un aeromobile di nuova costruzione che sia stato configurato per la consegna nel 2020, ma la cui consegna sia stata rinviata al 2021, necessita di una riconfigurazione per conformarsi alle disposizioni applicabili dopo il 1º gennaio 2021. Gli operatori e i costruttori di aeromobili devono far fronte a un onere finanziario eccessivo se tali aeromobili devono essere riconfigurati. È pertanto in corso di adozione da parte della Commissione un rinvio di tale data a livello dell'Unione, mediante modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012. Il fonoregistratore in cabina di pilotaggio («CVR») è utilizzato a supporto delle indagini su incidenti e inconvenienti. Un rinvio dell'attuazione della nuova durata del CVR da due ore a venticinque ore non comporta rischi significativi per la sicurezza, mentre allinea all'attuale realtà del settore dell'aviazione il vantaggio in termini di sicurezza che rappresenta una registrazione vocale più lunga in cabina di pilotaggio. L'Unione sostiene con convinzione gli sforzi profusi dall'ICAO per migliorare la sicurezza aerea. Considerando la situazione senza precedenti provocata dalla pandemia di COVID-19 e l'assenza di un rischio significativo per la sicurezza, è opportuno che l'Unione sostenga tali emendamenti.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella 221ª sessione del Consiglio dell'ICAO in riferimento ai previsti emendamenti 46 dell'annesso 6, parte I, e 39 dell'annesso 6, parte II. Tale posizione, che dev'essere espressa congiuntamente a nome dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO, dovrebbe essere di sostenere tali emendamenti.

(8) La posizione dell'Unione dopo l'adozione senza modifiche sostanziali dell'emendamento 46 dell'annesso 6, parte I, e dell'emendamento 39 dell'annesso 6, parte II, da parte del Consiglio dell'ICAO, che dev'essere notificata dal segretario generale dell'ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell'ICAO, dovrebbe essere quella di non registrare la disapprovazione e di notificare la conformità a tali emendamenti e dev'essere espressa da tutti gli Stati membri dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 221ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è di sostenere le proposte di emendamento 46 dell'annesso 6, parte I, e di emendamento 39 dell'annesso 6, parte II, della convenzione sull'aviazione civile internazionale nella loro interezza.
- 2. La posizione da adottare a nome dell'Unione, a condizione che il Consiglio dell'ICAO adotti senza modifiche sostanziali le proposte di emendamento di cui al paragrafo 1, è di non registrare la disapprovazione e di notificare la conformità agli emendamenti adottati in risposta alle rispettive lettere agli Stati dell'ICAO.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- 2. Tutti gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

DECISIONE (PESC) 2020/1585 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (¹) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2021 e modificare le informazioni relative a due persone fisiche.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1763 è modificata come segue:

- 1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2021.»;
- 2) l'allegato della decisione è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

⁽¹) Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763, le voci 1 e 2 della 'Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«1.	Godefroid BIZIMANA	Sesso: maschile Data di nascita: 23.4.1968 Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520	«Chargé de missions de la Présidence» ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale. Il 31 dicembre 2019 il sig. BIZIMANA è stato promosso al grado di commissario capo della polizia. Responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza.
2.	Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA	Sesso: maschile Data di nascita: 1.8.1970 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000761	Ministro dell'interno, dello sviluppo delle comunità e della pubblica sicurezza dal giugno 2020. Ex capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale (Présidence) responsabile per le questioni relative alla polizia nazionale dal maggio 2013 al novembre 2019 ed ex direttore generale del servizio nazionale di intelligence dal novembre 2019 al giugno 2020). Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi emanando istruzioni che hanno portato a un uso sproporzionato della forza, atti di violenza, atti di repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani nei confronti dei manifestanti a partire dal 26 aprile 2015, a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2015 nei distretti Nyakabiga e Musaga di Bujumbura.»

DECISIONE (PESC) 2020/1586 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (¹) concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova fino al 31 ottobre 2021. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

⁽¹) Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).

DECISIONE (UE) 2020/1587 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (¹), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario per l'11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2020 una proposta che precisi a) l'importo della terza frazione del contributo per il 2020, e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle esigenze effettive.
- (2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario per ll'11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11° FES, le richieste di contributi utilizzano anzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo («10°FES») per la BEI e dell'11° Fondo europeo di sviluppo («11° FES») per la Commissione.
- (4) Il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione (UE) 2019/1800 (³), la quale fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,
- (5) A norma degli articoli 152 e 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*), il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

^(*) Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

IT

Per il Consiglio Il president M. ROTH

ALLEGATO

	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	Terza frazione 2020 (EUR)		
STATI MEMBRI e REGNO UNITO			Commissione	BEI	Totale
			11° FES	10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	32 492 700,00	3 530 000,00	36 022 700,00
BULGARIA	0,14	0,21853	2 185 300,00	140 000,00	2 325 300,00
CECHIA	0,51	0,79745	7 974 500,00	510 000,00	8 484 500,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	19 804 500,00	2 000 000,00	21 804 500,00
GERMANIA	20,50	20,57980	205 798 000,00	20 500 000,00	226 298 000,00
ESTONIA	0,05	0,08635	863 500,00	50 000,00	913 500,00
IRLANDA	0,91	0,94006	9 400 600,00	910 000,00	10 310 600,00
GRECIA	1,47	1,50735	15 073 500,00	1 470 000,00	16 543 500,00
SPAGNA	7,85	7,93248	79 324 800,00	7 850 000,00	87 174 800,00
FRANCIA	19,55	17,81269	178 126 900,00	19 550 000,00	197 676 900,00
CROAZIA	0,00	0,22518	2 251 800,00	0,00	2 251 800,00
ITALIA	12,86	12,53009	125 300 900,00	12 860 000,00	138 160 900,00
CIPRO	0,09	0,11162	1 116 200,00	90 000,00	1 206 200,00
LETTONIA	0,07	0,11612	1 161 200,00	70 000,00	1 231 200,00
LITUANIA	0,12	0,18077	1 807 700,00	120 000,00	1 927 700,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	2 550 900,00	270 000,00	2 820 900,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	6 145 600,00	550 000,00	6 695 600,00
MALTA	0,03	0,03801	380 100,00	30 000,00	410 100,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	47 767 800,00	4 850 000,00	52 617 800,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	23 975 700,00	2 410 000,00	26 385 700,00
POLONIA	1,30	2,00734	20 073 400,00	1 300 000,00	21 373 400,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	11 967 900,00	1 150 000,00	13 117 900,00
ROMANIA	0,37	0,71815	7 181 500,00	370 000,00	7 551 500,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	2 245 200,00	180 000,00	2 425 200,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	3 761 600,00	210 000,00	3 971 600,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	15 090 900,00	1 470 000,00	16 560 900,00
SVEZIA	2,74	2,93911	29 391 100,00	2 740 000,00	32 131 100,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	146 786 200,00	14 820 000,00	161 606 200,00
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO	100,00	100,00	1 000 000 000,00	100 000 000,00	1 100 000 000,00



